



Università degli Studi di Messina



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Curriculare)

TRA

L'Università degli Studi di Messina (soggetto promotore) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea nato a Ginevra (CH) l'11/03/1972, o da suo delegato

E

la Città Metropolitana di Messina, con sede legale in Corso Cavour, n° 87, C.F. 80002760835, email: presidenza@cittametropolitana.me.it, recapito telefonico 090679077, P.E.C.: protocollo@pec.prov.me.it d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato dal dott. Cateno DE LUCA, nato a Fiumedinisi (Me), il 18.03.1972,

Premesso che:

- Ai sensi degli artt. 27 e 92 del D.P.R. n. 382/1980, le Università possono stipulare convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale e convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera a) della L. n. 196/1997 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui alla citata norma;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera, tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio, le attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 (Finalità)

1. Le disposizioni della presente convenzione si riferiscono ai **tirocini curricolari**, ovvero i tirocini svolti da studenti in regola con l'iscrizione ad un Corso di laurea, Corso di laurea magistrale, Corso di laurea

magistrale a ciclo unico, Master, Dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione previsti in via obbligatoria e/o facoltativa, dal Corso di studi frequentato e non necessariamente concorrenti ad un riconoscimento nella carriera di studi.

2. il Soggetto Ospitante Città Metropolitana di Messina (riportare la denominazione del soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture **studenti dell'Ateneo**, d'ora in poi denominati **"tirocinanti"**, su proposta dell'Università degli Studi di Messina (Soggetto Promotore).

3. L'Ente ospitante si impegna a rispettare il rapporto numerico tra i tirocinanti e il numero di dipendenti presenti nella sede di svolgimento del tirocinio, come specificato nelle Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni del 25 maggio 2017, Regione Sicilia e successive modificazioni.

Art. 2 (Natura, durata e progetto formativo)

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor, designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal Soggetto Ospitante.

3. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. La durata del tirocinio deve essere congrua, in relazione agli obiettivi formativi.

4. Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda/Ente ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto dal Soggetto Promotore, d'intesa con il Tutor Aziendale, un progetto formativo individuale sottoscritto per l'Università dal tutor accademico, dal Coordinatore del Corso di Studi o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studi, dal Tutor Aziendale e dal Tirocinante, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor accademico e del responsabile aziendale
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso le strutture del Soggetto Ospitante;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio e i CFU riconosciuti;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile ed infortunio sul lavoro.

Art. 3 (Obblighi del tirocinante)

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs 81/08;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare le indicazioni del tutor/responsabile aziendale e del tutor accademico;
- frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali

concordati;

- attestare la propria presenza presso la sede del tirocinio mediante apposizione di firma all'entrata e all'uscita in un apposito registro predisposto a cura del soggetto ospitante.

A tale fine l'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il progetto formativo e gli impegni in esso previsti.

2. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al Soggetto Promotore e all'Azienda/Ente ospitante, con congruo preavviso. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale;

Art. 4 (Obblighi del Soggetto Promotore)

1. Il soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (per infortunio sul lavoro e malattie professionali), mediante "gestione per conto" (legge 808/77) nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio ma rientranti nel progetto formativo.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire, alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5 (Obblighi del Soggetto Ospitante)

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto di formazione ed orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- segnalare al Soggetto Promotore eventuali variazioni (sede, orario etc.) di quanto stabilito nel progetto formativo;
- segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore ogni assenza o interruzione da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio;
- rilasciare al tirocinante una relazione alla fine del tirocinio che attesti il raggiungimento degli obiettivi formativi e il corretto svolgimento del tirocinio stesso;
- in caso di infortunio del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore, affinché questo provveda a darne segnalazione, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'INAIL e alla compagnia assicurativa prescelta.

2. Il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs 81/2008. Erogare in particolare la formazione specifica in relazione al tipo di attività assegnata al tirocinante e al conseguente tipo di rischio che questa comporta mentre è a cura dell'Università, in qualità di soggetto promotore, fornire al tirocinante la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (D.lgs

81/2008 accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).

3. Durante lo svolgimento delle attività il soggetto ospitante ha l'obbligo di equiparare il tirocinante al lavoratore dipendente, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro.

Art. 6 (Durata e termini di recesso)

1. La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà esser rinnovata, mediante accordo espresso tra le parti.

2. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento a mezzo PEC, attraverso comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni; il recesso o la sua naturale scadenza non avranno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi individuali.

Art. 7 (Trattamento dei dati)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale scambiati in relazione o in dipendenza del presente atto saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101 ed in particolare nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità, trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità contenuti negli artt.1,3,e 11 del Codice. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti di cui all'art. 7 del Decreto Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sulle norme di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 8 - (Stipula, oneri fiscali e spese di registrazione)

1. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni, la presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990 e s.m.i.. e le comunicazioni tra le parti relativamente all'invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC. Fuori dai casi previsti dal predetto art. 15, comma 2 bis della legge 241/90 e s.m.i. e, solo in assenza di firma digitale, la convenzione potrà essere sottoscritta con firma autografa e verrà redatta in un unico originale, conservato agli atti dal soggetto promotore.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo di Euro 16,00 ai sensi dell'art. 2, c.1 del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico del Soggetto Ospitante salvo i casi di esenzione disposti dalla Tabella annessa al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 9 (Foro Competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione.

2. Nel caso in cui ciò non sia possibile, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente per territorio

Art. 10 (Norme finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le Parti rimandano alla normativa (regionale, nazionale ed europea) nonché regolamentare in materia.

Per l'Università degli Studi:

IL RETTORE

Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per la Città Metropolitana di Messina:

Il Sindaco Metropolitano

Dott. Cateno DE LUCA